



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera
CAORLE

ORDINANZA



Oggetto: Emendamenti all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024, in data 09.05.2024 (testo coordinato).

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Caorle,

- Vista l'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024 in data 09.05.2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- Vista l'Ordinanza n. 57/2024 in data 05.09.2024 di questo Ufficio Circondariale Marittimo riportante emendamenti all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024;
- Vista l'Ordinanza n. 19/2025 in data 08.05.2025 di questo Ufficio Circondariale Marittimo riportante emendamenti all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024;
- Vista l'Ordinanza n. 26/2025 in data 28.04.2025 del Capo del Compartimento marittimo di Venezia, recante "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia;
- Visto il Dispaccio prot. n° 54032 del 21.04.2026 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "Stagione estiva 2026 – esiti della ricognizione sui tratti generali della disciplina ordinativa per la sicurezza delle attività balneari";
- Visto il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 116 del 21 maggio 2025), convertito con modificazioni della legge 18 luglio 2025 n. 105 (in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19.07.2025), recante "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e

marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione dell'Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti”;

- Considerato che la disciplina posta a presidio della sicurezza della vita umana in mare si fonda sul criterio costituzionale di cui all'art. 117 lettera m) della Costituzione in merito alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”;
- Considerato che la facoltà in capo ai concessionari di aprire gli stabilimenti balneari per finalità balneari al di fuori della stagione balneare, non esime dall'esigenza di tutela del bene primario della vita umana in mare;
- Confermata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell'interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'esercizio delle attività marittime, della balneazione in acque marittime e degli altri usi del mare su di esse incidenti lungo il litorale del Circondario Marittimo di Caorle;
- Ritenuto necessario conformare le disposizioni dell'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024 (Testo coordinato) alle normative in vigore, nonché alle disposizioni emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, e inoltre unificare in un unico atto tutti gli emendamenti necessari.

ORDINA

Art. 1

Emendamenti all'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024 (Testo Coordinato)

1. L'art. 1.2 dell'Ordinanza n. 24/2024 (Testo Coordinato) di questo Ufficio Circondariale Marittimo, è abrogato e così sostituito:

“Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale, il periodo della stagione balneare è individuato all'art. 6 comma 2 del Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana.”

2. L'art. 5.2 dell'Ordinanza n. 24/2024 (Testo Coordinato) di questo Ufficio Circondariale Marittimo, è abrogato e così sostituito:

“a) Durante la stagione balneare, così come definita dall'art. 1.2, il servizio di salvataggio deve essere obbligatoriamente garantito per l'intera durata dell'orario di apertura degli stabilimenti.

b) Tuttavia dall'inizio della stagione balneare sino al secondo venerdì del mese di giugno e dal primo lunedì del mese di settembre sino al termine della stagione balneare, il servizio di salvamento, qualora la limitata affluenza di bagnanti lo

permetta, potrà essere assicurato tra le ore 12:30 e le ore 13:30 con la presenza di un assistente bagnante almeno ogni 300 metri di fronte mare.

c) Al di fuori della stagione balneare, l'apertura delle strutture balneari in assenza del servizio di salvamento è consentita esclusivamente per finalità elioterapiche, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 2.3."

Art. 2

Disposizioni finali

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione, integra e modifica nelle sole parti indicate la vigente Ordinanza n. 24/2024 (Testo coordinato) di questo Ufficio, che rimane in vigore come modificata e abrogando tutte le altre disposizioni con essa non compatibili.

L'inosservanza della stessa, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, in ragione della fattispecie violata, sarà punita ai sensi della vigente normativa.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale marittimo di Caorle e della Delegazione di Spiaggia di Bibione, all'albo dei Comuni costieri, nonché pubblicata sul nuovo sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/> alla sezione "Ordinanze".

Si riporta, per facilità di lettura, l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 24/2024 (Testo coordinato) aggiornata con la raccolta di emendamenti promulgati, che dovrà essere esposta al pubblico presso le attività ricettive, campeggi, colonie marine, strutture balneari, le attività di noleggio/locazione, ecc., in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Caorle, data del protocollo informatico

**IL COMANDANTE
T.V. (CP) Sofia BERTO**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e discendenti disposizioni attuative)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAORLE

30021 CAORLE (VE) via Timavo, 17 – tel. 0421/210290 – fax. 0421/211630
e-mail: uccaorle@mit.gov.it – p.e.c.: cp-caorle@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/caorle



**ORDINANZA
DI SICUREZZA BALNEARE
n. 24/2024 del 09.05.2024
(Testo coordinato)**

La presente Ordinanza è stata modificata e integrata dai seguenti provvedimenti:

- Ordinanza n. 57/2024 in data 05.09.2024;
- Ordinanza n. 19/2025 in data 08.05.2025;
- Ordinanza n. 23/2026 in data 11.05.2026.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Caorle,

- | | |
|----------|--|
| Ritenuta | la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione e delle attività connesse con i pubblici usi del mare posti in capo a questa Autorità Marittima, in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Caorle che comprende il territorio dei Comuni di Caorle (VE), San Michele al Tagliamento - fraz. Bibione (VE) ed Eraclea (VE); |
| Visti | il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione" e il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima)"; |
| Visti | il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968, "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e il D.lgs. n. 4 del 9 gennaio |

2012, “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss. mm. e ii.;

- Visti la Legge 25 marzo 1985, n. 106 e ss.mm.ii., recante norme sulla “Disciplina del volo da diporto o sportivo” e il Nuovo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133;
- Vista la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo adottata ad Amburgo il 27.04.1979 e sua esecuzione”;
- Visto l’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 1, comma 251, lettera e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che prescrive l’obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca e il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;
- Visti gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e l’articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali;
- Visto il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- Vista la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” recante la disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari e ss. mm. e ii.;
- Visto l’articolo 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”, che attribuisce al Capo del Compartimento marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- Visto il Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003 “Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;
- Visto il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione

della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172” e ss. mm. e ii.;

- Visto il Decreto Ministeriale 01 febbraio 2006 “Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio” e ss. mm. e ii.;
- Visto il D.lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 146 del 29 luglio 2008, “Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della Nautica da diporto” e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017, “Revisione ed integrazione del D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171, recante il Codice della nautica da diporto e attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172, in attuazione dell’art. 1 della Legge 7 ottobre 2015 n. 167”;
- Visto il “Regolamento UAS – IT” in data 4 gennaio 2021 dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile;
- Visti gli articoli 16, 17, 18, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Viste le Circolari n. 90 – Serie I – Titolo demanio Marittimo in data 27 luglio 1999 e n. 99 Serie I – Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A- 1090 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna, relative a utilizzazioni di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché la nota circolare n. 120 – serie I- Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEMA-1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative alle Regioni;
- Viste le Circolari prot. n. 5171242-A.2.50 in data 07 maggio 1994, prot. n. 5171328/A.2.50 in data 20/05/1994 e prot. n. 5171080/A.2.50 in data 10 aprile 1995 dell’allora Ministero dei trasporti e della navigazione ad oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- Vista la Circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 ad oggetto “Regolamentazione relativa alle moto d’acqua” e dispaccio prot. n. 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in materia di “attività di salvamento con l’impiego delle moto d’acqua”;
- Vista la Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

- Vista la Circolare prot. n. 1322225 in data 28.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto 2° - Ufficio I – Utilizzo di unità cinofile ai fine del salvamento;
- Vista la Circolare prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil Manta 5XE1 distribuita dalla Aquaride S.r.l.”;
- Visto l’Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio datato 16 gennaio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 51 del 3 marzo 2003 e l’Accordo del 16 dicembre 2004 sulla “disciplina interregionale delle piscine”;
- Visto il Dispaccio prot. n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante direttive per la “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari”;
- Visto il Dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Reparto 2° Ufficio I, afferente “le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione dagli stessi”;
- Visto il Dispaccio n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto il Dispaccio prot. n. 13413 del 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ad oggetto “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- Visto il Dispaccio prot. n. 02.01/30482 in data 27 marzo 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per argomento “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero, gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia”;
- Visti i Dispacci prot. n. 30482 e n. 32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, tutti relativi all’attuazione del citato articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall’articolo 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Visto il Dispaccio n. M_TRA 040701 del 03 maggio 2011, del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- Visto il Dispaccio prot. 132225 in data 28 ottobre 2016 del Comando Generale del

Corpo delle Capitanerie di porto, relativo all'utilizzo di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge;

- Tenuto conto del contenuto della norma tecnica UNI 11745:2019 "Sicurezza della società e del cittadino - Qualificazione delle Aree di balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti" dell'Ente Italiano di Normazione;
- Tenuto conto della simbologia standard della ISO20712:1 in materia di segnaletica di divieto o di fonti ambientali a rischio e della ISO 20712:2 in materia di segnali con bandiere;
- Vista l'Ordinanza n. 26/2025 in data 28.04.2025 del Capo del Compartimento marittimo di Venezia, recante "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione", avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia;
- Viste le Ordinanze di questo Ufficio circondariale marittimo di Caorle in materia di "Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici nelle foci dei fiumi", "Norme di Sicurezza per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dagli arenili a mezzo trasbordo", nonché l'Ordinanza recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario marittimo di Caorle";
- Viste le Ordinanze balneari e i Regolamenti d'uso del demanio marittimo dei Comuni di Caorle, Eraclea e San Michele al Tagliamento;
- Vista la sentenza n. 259/2022 Reg. Prov. Coll. (n. 725/2021 Reg. Ric.), pubblicata in data 10 febbraio 2022, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ha affermato che la disciplina della sicurezza della balneazione è di esclusiva competenza dell'Autorità Marittima;
- Vista la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 24 in data 28.04.2022 di questo Ufficio circondariale marittimo;
- Tenuto conto della conformazione morfologica del litorale di giurisdizione, caratterizzato da spiagge estese, talvolta intervallate da pennelli o opere di difesa costiera, con fondale sabbioso a lento degrado, la quale deve essere tenuta in considerazione al fine di disciplinare e rendere più sicura la balneazione e le attività connesse all'uso del mare e delle spiagge;
- Tenuto conto dell'esito della riunione tenutasi presso il Comune di Caorle in data 08.04.2024 alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Caorle, di Eraclea e di San Michele al Tagliamento;
- Tenuto conto dell'esito dell'incontro tenutosi presso la Delegazione di Spiaggia di Bibione in data 23.04.2024 alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle categorie interessate alla balneazione e al diporto nautico;
- Tenuto conto delle osservazioni formulate dal personale del 118 circa l'adeguamento e implementazione delle vigenti previsioni sulle dotazioni minime sanitarie di cui devono essere dotate le postazioni di salvataggio, le infermerie sul litorale e le strutture balneari, al fine di garantire adeguato primo soccorso, per una

puntuale e uniforme applicazione delle stesse nell'ambito di giurisdizione;

- Tenuto conto delle criticità rappresentate dalle aziende che gestiscono il servizio di salvataggio per l'approvvigionamento delle attrezzature di ossigenoterapia medica;
- Considerato che negli ultimi anni si è modificato il flusso turistico nei litorali veneti, con un ampliamento delle presenze anche al di fuori dei mesi estivi e la conseguente esigenza di fornire servizi legati all'uso della spiaggia e del mare anche al di fuori della stagione balneare, motivi per cui si ritiene necessario definire un indirizzo omogeneo da applicare per le attività legate alla "destagionalizzazione".
- Visto il D.Lgs. n.116 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- Visto il Regolamento adottato con il Decreto Ministeriale n. 85 in data 29.05.2024 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, e per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
- Visto il Dispaccio prot. 113761 in data 27/08/2024 "Organizzazione del servizio di salvataggio" del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, recante disposizioni in materia di organizzazione del servizio e riparto delle competenze tra amministrazioni statali e locali;
- Considerato che la disciplina posta a presidio della sicurezza della vita umana in mare si fonda sul criterio costituzionale di cui all'art. 117 lettera m) della Costituzione in merito alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- Considerato che la facoltà in capo ai concessionari di aprire gli stabilimenti balneari per finalità balneari al di fuori della stagione balneare non esime dall'esigenza di tutela del bene primario della vita umana in mare;
- Visto il Dispaccio n. 13384 del 16 aprile 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a firma del Signor Ministro, avente per argomento "Stagione balneare e misure di sicurezza", che fornisce indicazioni in materia di stagione balneare e misure di sicurezza, al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale l'individuazione del periodo della stagione balneare, definendo i correlati parametri temporali di sicurezza in mare e sulle spiagge;
- Visto il Dispaccio prot. 54363 del 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia Costiera, avente per argomento "Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario", che dà seguito all'indicazione pervenuta dal Signor Ministro;
- Visto il Dispaccio prot. n° 54032 del 21.04.2026 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "Stagione estiva 2026 – esiti

della ricognizione sui tratti generali della disciplina ordinativa per la sicurezza delle attività balneari”;

- Visto** il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 116 del 21 maggio 2025), convertito con modificazioni della legge 18 luglio 2025 n. 105 (in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19.07.2025), recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione dell’Unione Europea in materia di infrastrutture e trasporti”;
- Confermata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e alla tutela dell’interesse primario della salvaguardia della vita umana in mare, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all’esercizio delle attività marittime, della balneazione in acque marittime e degli altri usi del mare su di esse incidenti lungo il litorale del Circondario marittimo di Caorle;
- Ritenuto** necessario conformare le disposizioni dell’Ordinanza di Sicurezza balneare n. 24/2024 (Testo coordinato) alle normative in vigore, nonché alle disposizioni emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, e inoltre unificare in un unico tutti gli emendamenti necessari.

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni generali

- 1.1** La presente Ordinanza trova applicazione nell’ambito del Circondario Marittimo di Caorle che comprende i litorali dei Comuni di Jesolo (in parte), Eraclea, Caorle e San Michele al Tagliamento (Bibione) e precisamente si estende dalla foce (esclusa) della Laguna del Mort (specchio acqueo incluso), sino all’asse mediano della foce del fiume Tagliamento.
- 1.2** Al fine di individuare misure di sicurezza della balneazione omogenee su tutto il territorio nazionale, il periodo della stagione balneare è individuato all’art. 6 comma 2 del Decreto Legge 21 maggio 2025 n. 73 convertito in Legge 18 luglio 2025 n. 105. Le regioni o gli enti locali possono anticipare o posticipare l’inizio e la fine della stagione balneare di una settimana.
- 1.3** Il servizio di salvataggio è prestato all’utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue) quali articolazioni specialistiche di soccorso marittimo.

- 1.4 Sia favorita, da parte dei Comuni e dei concessionari, presso gli stabilimenti, una diffusione attiva di consigli per la balneazione sicura, di informazioni circa pericoli e rischi localizzati e temporanei, di aggiornamenti sulle condizioni meteo-marine, mediante cartelli, diffusione sonora, volantini, applicazioni smartphone.
- 1.5 L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività in mare e lungo il litorale devono essere svolte nel rispetto della normativa nazionale in materia di tutela ambientale.
- 1.6 Al fine di garantire un rapido intervento dei mezzi di soccorso è istituito per l'emergenza in mare il **NUMERO BLU 1530**. L'accesso a detto recapito è gratuito e deve essere utilizzato per segnalare le esigenze del soccorso alla vita in mare. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle può essere contattato ai numeri telefonici: 0421/210290 o 0421/211630.

Articolo 2

Definizioni

2.1 Strutture balneari

Per "struttura balneare", agli effetti della presente Ordinanza, si intende un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti, ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in proprietà privata. Rientrano tra le strutture balneari, gli stabilimenti balneari, i comparti, le colonie marine o altro insediamento in diretta comunicazione con il mare e comunque destinato alla balneazione.

Durante la stagione balneare, in conformità con le disposizioni dei Comuni competenti, e limitatamente all'orario di fruizione, al fine di garantire la sicura balneazione, le strutture devono attivare il servizio di salvataggio, con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

I concessionari delle strutture balneari hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti anche almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza (inglese, francese, tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza, il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime, in ossequio a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007 in premessa richiamata.

2.2 Spiagge libere

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni costieri provvedono a

organizzare il servizio di salvataggio, al fine di garantire la sicura balneazione, secondo gli orari e le modalità disciplinate dalla presente Ordinanza.

Qualora le stesse Amministrazioni Comunali non provvedano a garantire il servizio di assistenza e salvataggio, come disposto dall'art. 5, devono darne formale comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e provvedere contemporaneamente ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dall'utenza e in corrispondenza dei relativi accessi a mare, riprodotti anche almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese e tedesco), riportanti il seguente avviso:

ATTENZIONE!

Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio

È fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli, installati all'inizio della stagione, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui fossero stati divelti o rimossi o rovinati dagli agenti atmosferici.

Qualora i Comuni costieri provvedano ad organizzare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere, devono attenersi integralmente alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 della presente Ordinanza.

I Comuni, per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti anche ed almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese, tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

2.3 Apertura extra-stagionale

Fermo restando il periodo della stagione balneare di cui all'art. 1.2 della presente Ordinanza e nel rispetto delle determinazioni delle Amministrazioni regionali e/o comunali per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio marittimo, è facoltà degli stabilimenti balneari effettuare un'apertura extra-stagionale.

- Ove una struttura intenda operare al di fuori della stagione balneare, così come definita dall'art. 1.2, prima dell'inizio ovvero successivamente alla sua conclusione, mediante l'esercizio di locazione di attrezzature balneari (ombrelloni, lettini, cabine) e di ogni attività involvente la fruizione della spiaggia e del mare (locazione piccoli natanti da diporto), se previsto dall'Amministrazione regionale e secondo la licenza di concessione demaniale marittima, dovrà essere garantita l'organizzazione del servizio di salvataggio e assistenza bagnanti, secondo gli orari di cui all'art. 5.2 lettera b) dell'Ordinanza 24/2024.

Dell'apertura al di fuori della stagione balneare sia data preventiva formale

comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o alla Delegazione di Spiaggia di Bibione e all'Amministrazione competente per territorio, indicante le modalità e l'organizzazione del servizio che verrà garantito.

Il concessionario provveda a esporre idonea cartellonistica all'ingresso della struttura indicante le modalità e i periodi del servizio di salvataggio offerto ai bagnanti al di fuori della stagione balneare.

Per tutto il periodo e negli orari di apertura extra-stagionale della struttura balneare, dovrà essere garantita la presenza delle dotazioni di cui all'art. 7.6 e dell'unità di salvataggio di cui all'art. 7.8 della presente Ordinanza.

- Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, per fini esclusivamente c.d. "elioterapici", deve provvedere a issare su pennone ben visibile una bandiera rossa (con le modalità di cui all'art. 5.8) ed esporre, in numero adeguato, apposita cartellonistica, da sistemare all'ingresso della struttura turistico/balneare, o in prossimità degli accessi pubblici o privati che conducono in spiaggia e ai lati perimetrali della concessione e, se installata, presso la postazione di salvataggio, al fine di garantirne la visibilità agli utenti, redatta anche nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese e tedesco) riportante la seguente dicitura:

"ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"

Dovrà essere data formale comunicazione in merito all'apertura per elioterapia all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle o alla Delegazione di Spiaggia di Bibione.

È fatto obbligo ai concessionari di procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l'esistenza dei cartelli in sito, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui fossero stati divelti o rimossi o rovinati dagli agenti atmosferici.

Durante il periodo di apertura per attività elioterapica, non potranno essere offerti servizi specifici direttamente connessi alla balneazione o che possano indurre l'utenza alla balneazione (locazione pedalò, pattini, canoe, ecc.).

Per tutto il periodo e negli orari di apertura extra-stagionale della struttura, anche ai soli fini elioterapici, dovrà essere garantita la presenza del materiale di primo soccorso, di cui all'art. 7.7 dell'Ordinanza di sicurezza balneare 24/2024, posizionato in luogo idoneo e visibile, o presso i locali infermeria.

Articolo 3

Zone di mare riservate alla balneazione

- 3.1 Dal 1° maggio al 30 settembre, è riservata prioritariamente alla balneazione la zona di mare antistante il litorale del Circondario Marittimo di Caorle ricompresa entro la fascia dei 500 (cinquecento) metri dalla costa.

3.2 Durante la stagione balneare, i titolari di strutture balneari, per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione o in proprietà privata, e le Amministrazioni civiche per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di collocare (e di rimuovere al termine dei citati periodi) i seguenti segnalamenti, provvedendo altresì al loro riposizionamento in caso di eventi meteo-marini che ne provochino lo scarroccio o la perdita:

- a. boe o gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, e in corrispondenza delle estremità di mare delle concessioni o spiagge libere, indicanti il limite della zona riservata alla balneazione (500 metri dalla battigia), ovvero la zona vietata alla navigazione. In caso di concessioni confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo;
- b. boe o gavitelli di colore bianco, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posizionati ogni 50 di fronte mare, indicanti il limite delle acque sicure pari a 1 (uno) metro di profondità dal livello medio mare, entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto.

Ove ciò non sia possibile devono essere collocati, su idonei supporti nello specchio acqueo, cartelli redatti anche nelle tre lingue straniere maggiormente conosciute all'utenza (inglese, francese, tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione:

ATTENZIONE!

Limite acque sicure (-1 metro) non segnalato

- c. boe o gavitelli di colore giallo indicanti ogni eventuale zona pericolosa o vietata alla balneazione (per la presenza di foci, scogli, fondali insufficienti, opere di difesa costiera, ecc.), a carattere temporaneo o permanente, in aggiunta alla presenza di idonei cartelli monitori riprodotti anche nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese e tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione:

ATTENZIONE!

Pericolo a causa di ...

- d. gavitelli di colore arancione, indicanti i corridoi di transito e posizionati come da disciplina specifica riportata ai successivi articoli 11 e 12 della presente Ordinanza.

Ove una struttura intenda operare al di fuori della stagione balneare, il concessionario deve provvedere a garantire la permanenza degli opportuni segnalamenti di cui sopra per tutta la durata dell'apertura, in alternativa può provvedere a collocare idonea cartellonistica, anche nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese, tedesco), ben visibili al pubblico riportanti i seguenti avvisi:

ATTENZIONE!

Limite acque riservate alla balneazione 500 metri non segnalato

ATTENZIONE!

Limite acque sicure (-1 metro) non segnalato)

- 3.3 Nelle spiagge libere i Comuni costieri, qualora non attivino il servizio di assistenza e salvataggio e non provvedano ai sistemi di segnalazione di cui al precedente comma 3.2, lettere a., b., c. dovranno:
- a. informare l'Autorità Marittima;
 - b. provvedere ad apporre un congruo numero di cartelli monitori riprodotti, oltre che in lingua italiana, anche nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese e tedesco), ben visibili e anche in corrispondenza degli accessi al mare, riportanti i seguenti avvisi:

ATTENZIONE!

Limite acque riservate alla balneazione 500 metri non segnalato

ATTENZIONE!

Limite acque sicure (-1 metro) non segnalato

ATTENZIONE!

Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio

È fatto obbligo ai concessionari delle strutture balneari e ai Comuni, per i tratti di litorale destinati alla libera fruizione, procedere a frequenti ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posizionati all'inizio della stagione balneare provvedendo al loro immediato ripristino qualora divelti, rimossi, manomessi o comunque resi illeggibili.

- 3.4 Fermi restando i divieti assoluti di balneazione nelle zone di cui al successivo art. 4, è fatto obbligo a chi intenda nuotare in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente comma 3.1 (ovvero oltre i 500 metri dalla battigia), sia in orario diurno che notturno, di segnalare la propria presenza mediante l'utilizzo del segnalamento prescritto per l'attività subacquea (galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a metri 300), saldamente legato al corpo con una sagola lunga non più di 3 metri.

Le unità navali in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 100 dal segnale. In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il nuotatore se non munito di detto segnale, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico che dovrà mostrare a riva la bandiera di colore rosso con diagonale bianca; oltre tale distanza valgono le disposizioni del precedente capoverso.

L'obbligo di segnalamento permane in ogni orario e senza i limiti minimi di distanza dalla costa in genere durante il resto dell'anno negli specchi acquei

antistanti il litorale del Circondario marittimo di Caorle.

3.5 I bagnanti devono prestare la massima attenzione al fatto che, in condizioni di mare mosso o agitato le correnti marine, presenti anche in prossimità delle opere di difesa della costa, e la presenza di fondali irregolari, possano determinare il trascinamento in mare aperto anche esperti nuotatori.

3.6 Attività vietate nella zona di balneazione:

Nella zona di mare riservata alla balneazione, di cui al precedente comma 3.1, è vietato a qualsiasi unità a motore e a vela (windsurf e kite-surf compresi):

- a. il transito;
- b. l'ormeggio/ancoraggio, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione o autorizzazione delle Amministrazioni competenti;
- c. l'ormeggio alle boe o gavitelli previsti dal precedente comma 3.2;
- d. il decollo, l'atterraggio e l'ammarraggio di qualsiasi tipo di velivolo, inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili ad uso sportivo, nonché il sorvolo a bassa quota (inferiore a 300 metri/ 1.000 piedi) delle spiagge e degli specchi acquei ad esse prospicienti, salvo i casi previsti dalle vigenti norme, quali mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio;
- e. La partenza, l'atterraggio e il transito di windsurf, kitesurf, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela. I concessionari di strutture balneari, se appositamente autorizzati, o i Comuni per le spiagge libere, devono provvedere a separare le zone destinate all'esercizio di tali attività con la posa di corridoi di transito con le caratteristiche indicate agli articoli 11 e 12, da quelle destinate ai bagnanti.

Su e dai tratti di spiagge libere, l'atterraggio e partenza è consentita, senza compiere evoluzioni, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di costa, con vela abbassata, sino al raggiungimento del limite dei 500 metri.

Anche in mancanza delle boe o gavitelli delimitanti la zona di mare riservata alla balneazione, sono comunque vietati, fino ad una distanza di 500 metri dalla costa, il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio delle unità a motore e a vela, stante il potenziale pericolo per i bagnanti.

Le unità da diporto propulse a motore devono navigare a una velocità non superiore ai 10 nodi e con lo scafo in dislocamento, qualora si trovino nella zona di mare compresa tra il limite esterno dello specchio acqueo riservato alla balneazione (500 metri) e i 1000 metri dalle spiagge.

3.7 Dai divieti del precedente comma 3.6 sono esentati:

- a. i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, S.U.P. ed unità simili, per il solo transito nella zona riservata alla balneazione, fermi restando i divieti riportati al comma 3.5, lettere b. e c.;
- b. le unità della Guardia Costiera, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e

delle altre Pubbliche Amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;

- c. i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/enti di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima, e i mezzi delle società di salvataggio operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza e al soccorso dei bagnanti;
- d. i mezzi dell'A.R.P.A.V. che effettuano i campionamenti delle acque marine ai fini della balneabilità delle stesse;
- e. i mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
- f. le unità navali a vela e/o a motore nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità stessa o delle persone ivi imbarcate, che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare, e qualora non siano utilizzabili i corridoi di transito per oggettivi impedimenti. In tal caso l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa. Le unità a vela e/o a motore dovranno sempre mantenere una velocità massima non superiore a 3 (tre) nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

Tutte le unità di cui al presente comma, dovranno comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando altresì ogni cautela in occasione del transito.

3.8 Per quanto riguarda l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (S.A.P.R.), ed in particolare per ciò che concerne i titoli abilitativi del pilota, le caratteristiche e le targhette identificative dei S.A.P.R., le autorizzazioni e le dichiarazioni da richiedere o da inviare all'E.N.A.C. per l'espletamento delle attività sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione, si fa completo rimando a quanto disciplinato dall'E.N.A.C. con i regolamenti di settore.

3.9 Nelle predette zone di mare è altresì, sempre, vietato:

- a. tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai moli, dai pennelli e dalle altre opere di difesa costiera presenti lungo il litorale, nonché dalle piattaforme galleggianti, da giochi acquatici e dai parchi giochi acquatici, a causa della scarsa profondità delle acque circostanti;
- b. effettuare l'attività di pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale, che sportiva o ricreativa, come meglio specificato al successivo articolo 8;
- c. l'ancoraggio/sosta e la pesca nello specchio acqueo ricadente all'interno della Laguna del Mort.

Articolo 4

Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione

- 4.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano permanentemente, durante l'intero arco dell'anno.
- 4.2 La balneazione è permanentemente vietata:
- a. nei porti, nelle darsene, nelle zone di mare destinate all'approdo, alla sosta, all'ancoraggio, all'ormeggio o alla partenza delle navi, lungo le rotte di accesso dei porti e dei relativi canali di accesso;
 - b. nel raggio di 100 metri dall'imboccatura e dalle strutture portuali;
 - c. nelle foci di fiumi, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi navigabili;
 - d. fuori dagli ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono ubicate le infrastrutture di attracco di unità passeggeri;
 - e. nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze, in particolare in cui vi siano manifestazioni specifiche o lavori in corso;
 - f. nelle immediate vicinanze di opere marittime di difesa costiera, e comunque ad una distanza inferiore a 10 metri in quanto ciò potrebbe comportare rischio di infortunio a causa di onde o correnti di risacca;
 - g. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive o ricreative (surf, windsurf, kitesurf, etc.);
 - h. nelle zone dichiarate non balneabili per motivi igienico-sanitari o di altra natura, individuati dalle competenti Autorità, le quali dovranno essere segnalate dall'Amministrazione Comunale con cartellonistica ben visibile, redatta in più lingue, riportante l'avviso "DIVIETO DI BALNEAZIONE";
 - i. nelle zone di transito e sosta di unità e in prossimità di segnali da pesca.

Articolo 5

Disciplina del servizio di salvataggio

- 5.1 Durante la stagione balneare, nei periodi ed orari di apertura al pubblico per l'esercizio delle attività di balneazione, i titolari delle strutture balneari per le aree in concessione, anche a mezzo società terza, e i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvataggio a favore dell'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo, come disciplinato nella presente Ordinanza.
- 5.2
- a) Durante la stagione balneare, così come definita dall'art. 1.2, il servizio di salvataggio deve essere obbligatoriamente garantito per l'intera durata dell'orario di apertura degli stabilimenti.
 - b) Tuttavia dall'inizio della stagione balneare sino al secondo venerdì del mese di giugno e dal primo lunedì del mese di settembre sino al termine della stagione balneare, il servizio di salvamento, qualora la limitata affluenza di

bagnanti lo permetta, potrà essere assicurato tra le ore 12:30 e le ore 13:30 con la presenza di un assistente bagnante almeno ogni 300 metri di fronte mare.

c) Al di fuori della stagione balneare, l'apertura delle strutture balneari in assenza del servizio di salvamento è consentita esclusivamente per finalità elioterapiche, con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 2.3.

- 5.3 Il concessionario della struttura balneare, o la società terza che gestisce il servizio di salvataggio (regolarmente autorizzato dalle Amministrazioni locali competenti secondo normativa vigente) è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio, sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione (di cui all'art. 7), sia per quanto riguarda l'organizzazione della turnazione dei singoli assistenti bagnanti, al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.
- 5.4 Il servizio di salvataggio, qualora assicurato attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero affidato a una società terza, incaricata dai concessionari della struttura balneare, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, non esime i gestori dall'obbligo di vigilare in forza di quanto previsto dai titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvataggio. In particolare, l'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata, implica per l'intero fronte mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati.
- 5.5 I Comuni costieri territorialmente competenti provvedono ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvataggio dandone comunicazione all'Autorità Marittima entro l'inizio della stagione balneare. Qualora non fosse possibile assicurare tale servizio nelle spiagge libere, gli stessi Comuni provvedono secondo quanto previsto per le "Spiagge libere" di cui all' art. 2.2 della presente Ordinanza.
- 5.6 Qualora una struttura balneare intenda operare al di fuori della stagione balneare, deve provvedere a quanto previsto dal punto 2.3 della presente Ordinanza.
- 5.7 Durante l'apertura extra-stagionale con finalità turistico-balneari, sia garantito il servizio di salvataggio secondo un efficace modello organizzativo, basato altresì, su un'idonea valutazione del rischio a cura degli operatori economici, che assicuri sempre e comunque elementi idonei a garantire la sicurezza delle attività svolte, fermo restando l'obbligo in capo al singolo concessionario di garantire sempre il servizio di salvataggio attraverso la presenza di assistenti bagnanti in numero proporzionato all'effettiva affluenza e all'estensione dell'arenile utilizzato.

Si intenda per finalità "turistico-balneari" l'insieme delle attività legate alla fruizione della spiaggia e del mare (servizio di ristorazione, solarium, noleggio ombrelloni, sedie a sdraio/lettini, cabine/spogliatoi, piccoli natanti da spiaggia e giochi d'acqua).

5.8 In caso di interruzione del servizio di salvamento, ovvero in caso di assenza del bagnino di salvataggio, o presenza di pericolo, dovranno essere intraprese immediatamente le seguenti azioni:

- a. al di fuori degli orari del servizio di salvamento, a cura del concessionario della struttura balneare/coordinatore del servizio di salvataggio, dovrà essere issata sull'apposita asta una bandiera rossa per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio e dovrà essere esposto un adeguato numero di cartelli di segnalazione ben visibili agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o spiagge libere, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco), recante il seguente avviso:

ATTENZIONE!

Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio

- b. Qualora le condizioni meteo-marine e lo stato del mare siano pericolosi tali da sconsigliare la balneazione, a cura del bagnino di salvataggio dovrà essere issata sull'apposita asta una bandiera rossa, il cui significato deve intendersi come:

ATTENZIONE!

La balneazione è pericolosa per avverse condizioni meteomarine

Qualora sussistano condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose o ulteriori situazioni tali da richiedere una maggiore attenzione durante la balneazione, a cura del bagnino di salvataggio dovrà essere issata sull'apposita asta una bandiera gialla, il cui significato deve intendersi come:

ATTENZIONE!

Condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, prestare la massima attenzione durante la balneazione

Invece, con condizioni meteo-marine favorevoli per la balneazione e servizio di salvataggio attivo, il bagnino di salvataggio dovrà garantire la presenza di una bandiera verde issata sull'apposita asta.

La situazione di pericolo in corso dovrà essere resa nota ai frequentatori della struttura balneare anche mediante l'utilizzo di megafono con ripetuti annunci in più lingue.

I bagnanti delle spiagge a libera fruizione, se non presente il servizio di salvataggio, faranno riferimento alle bandiere e ai messaggi provenienti dalle strutture balneari limitrofe per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza della balneazione.

- c. Qualora in casi eccezionali o di forza maggiore, non risulti assicurato il servizio di assistenza bagnanti, il concessionario o il responsabile del servizio, dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione del bagnino nel più breve tempo possibile, dandone comunicazione all'Autorità Marittima e allertando le postazioni di salvataggio limitrofe. Dovrà altresì provvedere a issare su apposita asta una bandiera rossa e dovrà esporre un adeguato numero di

cartelli di segnalazione ben visibili agli utenti, in prossimità degli accessi alle aree demaniali marittime in concessione o spiagge libere e della postazione temporaneamente priva di bagnino, redatti in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco), recanti il seguente avviso:

ATTENZIONE!

Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare una sostituzione nell'immediato, garantendo la riattivazione del servizio, si dovrà procedere alla momentanea sospensione dei servizi forniti dalla struttura balneare propedeutici alla balneazione nel tratto di arenile in cui persiste la criticità, effettuando le comunicazioni e segnalazioni di cui al presente comma.

- d. Nelle postazioni in cui il servizio è temporaneamente sospeso, nei periodi di cui al comma 5.2 lettera b., l'assistente bagnanti provvederà ad issare la bandiera rossa per tutta la durata della pausa e a posizionare un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità della postazione di salvataggio e degli accessi alla struttura balneare/spiaggia libera, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco), recante l'avviso di cui alla lettera precedente.

- 5.9 La fascia di demanio marittimo compresa entro i 5 metri dalla battigia è strumentale all'attività di salvataggio e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia.
- 5.10 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato, dai concessionari, da società terze o dai Comuni, in ragione di almeno 1 (uno) assistente bagnante ogni 150 metri di fronte mare o frazione di esso – con una tolleranza del 10%.
- 5.11 I titolari di strutture balneari/ colonie, le società terze e i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, in presenza di particolari mutamenti della conformazione dell'arenile o della costa (es. fenomeni di escursione di marea, erosioni, realizzazione di opere di difesa costiera,...) che impediscano o limitino la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti bagnanti, eventualmente anche in consorzio con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il lo specchio acqueo interessato.
- 5.12 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti bagnanti muniti di brevetto di abilitazione al salvamento in mare ("Assistente bagnanti" / "Bagnino di salvataggio") in corso di validità, rilasciato da uno degli enti accreditati.
- 5.13 Le colonie marine devono assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti bagnanti muniti di brevetto in corso di validità, quando la colonia è aperta e, almeno, quando il tratto di spiaggia è frequentato da ospiti della colonia medesima. In caso di assenza sull'arenile di fruitori della colonia, deve essere issata bandiera rossa ed esposta cartellonistica ben visibile agli utenti

l'avviso di cui al precedente comma 5.8 lettera a, attivando prontamente in servizio qualora sopraggiungessero fruitori della spiaggia.

Presso le postazioni di salvataggio delle colonie marine devono essere altresì presenti le dotazioni e attrezzature di sicurezza e primo soccorso di cui al successivo articolo 7 e il mezzo a remi per il salvataggio (articolo 7.8).

- 5.14 Per la disciplina di sicurezza della balneazione nelle piscine all'interno di strutture balneari, si fa espresso rimando all'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 3 marzo 2003), nonché alle linee di indirizzo regionali.

Il servizio di salvataggio presso piscine e/o vasche, adibite alla balneazione e insistenti all'interno delle strutture balneari, deve essere svolto da assistenti bagnanti muniti di idoneo brevetto, per l'intero orario di accessibilità da parte del pubblico, in numero previsto in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo.

Il numero di assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.

Al di fuori degli orari di apertura della piscina e/o in assenza degli assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza, a cura del titolare della struttura balneare dovrà essere issata in posizione ben visibile una bandiera rossa ed esposta cartellonistica di segnalazione in prossimità degli accessi alla stessa, redatta in più lingue, recante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

Articolo 6

Organizzazione del servizio di salvataggio

- 6.1 I titolari di strutture balneari/colonie e le Amministrazioni civiche, per le aree demaniali marittime di rispettiva competenza, hanno l'obbligo di predisporre un **“Piano di salvataggio”**, realizzato da esperti della sicurezza balneare e concordato tra i portatori di responsabilità e interessi, da applicare su una singola area in concessione. Qualora il servizio sia assicurato in forma collettiva, dovrà essere elaborato un **“Piano collettivo di salvataggio”**, per aree demaniali marittime in concessione anche a soggetti diversi e/o spiagge libere contigue.
- 6.2 Entrambi i suddetti Piani dovranno essere presentati annualmente a questo Ufficio Circondariale marittimo per l'approvazione, almeno 15 giorni prima dell'apertura della struttura balneare.
- 6.3 I Piani di salvataggio, elaborati secondo lo schema in allegato 2 alla presente Ordinanza, devono contenere almeno le seguenti informazioni:
- a. generalità, recapito e contatti (telefono fisso e mobile) del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio che dovrà assicurare la costante reperibilità;

- b. estensione del fronte mare totale e dei singoli stabilimenti nel quale viene garantito il servizio;
- c. ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata la postazione dell'assistente bagnanti);
- d. numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recanti la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO";
- e. titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l'esercizio del servizio di salvataggio;
- f. titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
- g. elenco dei mezzi dotati di apparati VHF e patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
- h. contatti telefonici degli assistenti bagnanti ovvero di un referente per il servizio presente sull'arenile, per ciascuna postazione;
- i. procedure operative programmate anche nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico;
- j. indicazione circa sistema di comunicazione adottato nell'ambito del servizio di salvataggio, mediante uso di radio ricetrasmittente e/o telefono.
- k. presenza di locale infermeria e ubicazione.

Ai suddetti Piani di salvataggio dovrà essere allegata una o più planimetrie, in scala adeguata per una comprensibile lettura, ove siano chiaramente individuate le strutture balneari e/o le spiagge libere, i relativi confini tramite i principali punti cospicui di riferimento/orientamento, la posizione e la distanza reciproca delle postazioni di salvataggio, nonché la relativa estensione degli specchi acquei presidiati, la dislocazione delle unità a remi ed eventuale moto d'acqua/unità a idrogetto, l'ubicazione di eventuali cartelli monitori, posizione del locale infermeria, eventuale area di atterraggio elisoccorso.

Dovrà essere menzionato, altresì, l'accordo tra i soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio di salvataggio, ovvero l'autorizzazione dell'Amministrazione locale competente secondo normativa vigente.

Qualsiasi modifica apportata al Piano di salvataggio già approvato, dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'Autorità Marittima.

Articolo 7

Personale e dotazioni del servizio di salvataggio

7.1 Responsabilità dell'assistente bagnanti

Il bagnino di salvataggio adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359, comma 2 C.P. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Il

concessionario, il responsabile della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assumerà altresì la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, comma 3 della Legge 24/11/1981, n. 689, per colpa in vigilando, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio non può essere impegnato in altre attività o comunque essere destinato ad altro servizio, che possa pregiudicarne l'attenzione e/o decurtarne il livello di efficacia del servizio svolto, salvo casi di forza maggiore, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il bagnino o assistente bagnanti in servizio di salvataggio deve:

- a. vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente al servizio di salvataggio ed evitando ogni sorta di distrazione;
- b. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
- c. effettuare il salvataggio, intervenendo in acqua, possibilmente con l'ausilio di galleggiante o a bordo di natante, finalizzato a rimuovere il bagnante in difficoltà da condizioni di rischio. Preventivamente valuta le più opportune modalità di intervento nonché di impiego delle dotazioni a sua disposizione, in funzione del soccorso/assistenza da svolgere;
- d. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- e. fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Guardia Costiera, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la vita umana in mare o di inquinamento ambientale, via radio tramite VHF (se presente) sul canale 16, telefonicamente al 0421 210290 ovvero al numero di emergenza 1530, ed effettuando altresì attività di supporto durante eventuali emergenze gestite dalla Guardia Costiera;
- f. provvedere al primo soccorso sanitario in caso di incidenti connessi alla balneazione;
- g. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali motivi di impedimento al regolare espletamento del servizio;
- h. verificare e segnalare con immediatezza al concessionario la mancanza o il cattivo stato di manutenzione delle dotazioni di soccorso, richiedendone, se del caso, l'integrazione/ sostituzione;
- i. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;

- j. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare, di persona o tramite il concessionario o responsabile del servizio che è del pari anch'esso obbligato, alla locale Autorità Marittima (Ufficio Circondariale marittimo di Caorle o Delegazione di Spiaggia di Bibione) tutti gli incidenti/ situazioni di emergenza e/o pericolo che si verifichino sia sugli arenili che in acqua, anche solo presunti, che abbiano comunque richiesto l'attivazione del servizio di salvataggio/ assistenza, provvedendo, inoltre, alla compilazione della "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato 3), da trasmettersi all'Autorità Marittima entro 24 ore dal verificarsi di incidenti o altri fatti di cui alla lettera e) del presente paragrafo;
- k. issare tempestivamente conforme bandiera segnaletica del colore corrispondente alla situazione in atto, posizionando eventualmente anche la cartellonistica prevista (art. 5.8);
- l. in caso di comportamenti pericolosi e ogni qual volta ritenuto opportuno, portare a conoscenza dei bagnanti i contenuti della presente Ordinanza, con particolare riguardo ai divieti e alle prescrizioni per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la balneazione, mediante l'impiego di fischietto professionale e megafono;
- m. avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione;
- n. chiedere l'intervento delle Forze di Polizia in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
- o. ha inoltre facoltà di utilizzare ulteriori dotazioni di salvataggio (sull'utilizzo delle quali sia stato adeguatamente addestrato) ritenute più efficaci per portare a termine il soccorso/assistenza, ovvero idonee a meglio garantire la propria incolumità individuale. I dispositivi di protezione individuale dovranno essere preventivamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.

7.2 Egli deve svolgere l'attività di vigilanza:

- stazionando sulla postazione di cui al successivo comma 7.5;
- in mare a bordo dell'unità di servizio completa delle dotazioni previste (comma 7.8)
- stazionando sulla battigia, qualora lo richiedano temporanee esigenze di intervento al fine di garantire la sicurezza della balneazione e comunque al solo scopo di prestare assistenza/ soccorso ai bagnanti in difficoltà; in questa circostanza l'assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità.

Le predette modalità di vigilanza devono essere garantite anche in condizioni meteo marine avverse, qualora nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante.

7.3 Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed idonea forma psico-fisica.

7.4 Dotazioni personali del bagnino/assistente bagnanti

l'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio, al fine di essere sempre immediatamente individuabile anche tra i bagnanti, deve:

- a. indossare sempre una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo riportante la scritta "SALVATAGGIO", sia sul dorso che sul petto, ben visibile e leggibile;
- b. essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti;
- c. essere in possesso del prescritto titolo abilitativo in corso di validità da esibire al personale accertatore.

7.5 **Postazione di salvataggio**

Ogni postazione di salvataggio, presso ogni struttura balneare, colonia marina, spiaggia libera, spiaggia inclusa nel piano collettivo di salvataggio, è costituita da una torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia, di almeno un metro e mezzo di altezza, idonea ad assicurare, da parte dell'assistente bagnanti, la più ampia visuale possibile sugli specchi d'acqua presidiati. Ogni postazione deve essere ubicata a una distanza l'una dall'altra tale da assicurare la copertura del fronte mare di cui all'art. 5.10, libera da ostacoli.

Tale postazione deve essere stabile e realizzata in materiali e accorgimenti tali da non risultare pericolosa, possibilmente con sistema di ombreggio, e deve essere posizionata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia e contrassegnata in sommità da un numero identificativo visibile all'elisoccorso a 500 piedi di altezza.

In prossimità o sulla torretta deve essere installata verticalmente un'asta ben visibile, di almeno 3 (tre) metri di altezza dal suolo, sulla quale dovrà essere issata, a seconda delle condizioni meteo-marine e della disponibilità del servizio di salvataggio, una delle seguenti **bandiere**:

- VERDE: servizio di salvataggio/assistenza bagnanti attivo, condizioni favorevoli alla balneazione;
- GIALLA: servizio di salvataggio/assistenza bagnanti attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose (indica ad esempio condizioni di vento forte o mare mosso tali da richiedere particolare attenzione durante la balneazione o precauzioni specifiche come la chiusura degli ombrelloni per motivi di sicurezza);
- ROSSA: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di salvataggio/assistenza bagnanti attivo (indica condizioni meteo-marine avverse e/o assenza del servizio di salvataggio. In tale circostanza, la balneazione è fortemente sconsigliata).

Il significato delle bandiere deve essere riportato su appositi cartelli informativi

multilingue (italiano, inglese, tedesco, francese), posizionati in prossimità dell'accesso allo stabilimento balneare e vicino alle postazioni di salvataggio.

7.6 Dotazioni della postazione di salvataggio

in ogni postazione di salvataggio devono essere permanentemente disponibili:

- un binocolo;
- un megafono;
- una bandiera di colore rosso, una gialla e una verde di segnalamento;
- apparato radio VHF, se e nella quantità eventualmente prevista dal proprio Piano di Salvataggio;
- un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- una maschera e snorkel (di misura idonea, quale dotazione individuale);
- il materiale di primo soccorso sanitario di cui al seguente comma 7.7;
- due salvagenti anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante di almeno 25 metri da posizionarsi presso la battigia, oppure cintura a bretella o salvagente anulare con fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al suolo e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri. In alternativa possono essere utilizzati un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 25 metri e un salvagente del tipo "bay-watch", ovvero due salvagenti del tipo "bay-watch" perfettamente funzionali e idonei allo scopo;
- il mezzo nautico di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore rosso, equipaggiato con le dotazioni di cui al seguente art. 7.8.

7.7 Dotazioni di primo soccorso

Presso ogni postazione di salvataggio devono essere assicurate le seguenti dotazioni minime di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custodite in luogo idoneo e facilmente accessibile:

- a. n. 2 (due) bombole di ossigeno medicale da 2 litri (ovvero n. 1 bombola di ossigeno medicale da almeno 3 litri), fornita di riduttore di pressione integrato e selettore di flusso con regolazione litri/minuto (flussimetro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario, e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili, in ossequio alle circolari del Ministero della Salute e alle direttive di AIFA, e relativi accessori necessari per l'uso. Al riguardo si prescrive che non sono più ammesse bombole di ossigeno medicale del tipo monouso.
- b. mascherine per ossigeno terapia per adulti e pediatrica;
- c. un set completo di cannule orofaringee e maschere facciali di varia misura

(per adulti e pediatrici);

- d. n. 1 (uno) pallone di ventilazione auto espansibile (“Ambu”) o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie, corredato di maschere facciali di misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- e. n. 1 (uno) sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- f. n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.;
- g. n.1 (uno) defibrillatore (semi) automatico esterno, ben segnalato con apposita cartellonistica e corredato da n.1 (una) coppia di elettrodi per adulti e n.1 (una) coppia di elettrodi pediatrici, disponibile a postazioni alterne, ovvero presso i locali infermeria di cui al successivo paragrafo, comunque in posizione tale da permettere l'impiego sul litorale entro cinque minuti dall'esordio dei sintomi;
- h. anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni (se non presente locale infermeria);
- i. n.1 (uno) pulsio-ossimetro esclusivamente ad uso medico professionale (se non presente locale infermeria);
- j. n.1 (uno) Collare cervicale ed n.1 (una) Tavola spinale (a postazione di salvataggio alterna se non presente locale infermeria).

Sono individuati, presso le strutture balneari, locali infermeria, come previsti dai progetti esecutivi dei settori del Piano Particolareggiato dell'Arenile o come indicati nei Piani di Salvataggio e riportati nella planimetria allegata, i quali dovranno essere presidiati da personale idoneo durante l'apertura al pubblico ed adeguatamente segnalati con simbologia riconosciuta a livello internazionale (croce bianca su fondo verde) e l'indicazione “punto di primo soccorso”. Detto locale deve essere comunque al chiuso, idoneo per la conservazione del materiale sanitario e dotato di apposito sistema che possa garantire la riservatezza della persona soccorsa (porta, separé, tenda) e di dimensioni tali da consentire l'esecuzione di pratiche di primo soccorso. Detto locale dovrà, altresì, rispettare eventuali ulteriori prescrizioni impartite con provvedimento Comunale.

All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo. Presso i locali infermeria dovranno essere tenuti, in aggiunta a quelli di cui al presente articolo dalla lettera a) alla f), i seguenti dispositivi ed ausili medicali:

- a. lettino medico (di almeno 180 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza, 70 cm di altezza);
- b. anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni;
- c. n.1 (uno) pulsio-ossimetro esclusivamente ad uso medico professionale;
- d. n.1 (uno) defibrillatore (semi) automatico esterno, ben segnalato con apposita

cartellonistica e corredato da n.1 (una) coppia di elettrodi per adulti e n.1 (una) coppia di elettrodi pediatrici;

- e. n.1 (uno) Collare cervicale ed n.1 (una) Tavola spinale;
- f. idonee dotazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia.

7.8 **Unità di salvataggio**

Ogni struttura balneare deve essere dotata di un'unità di salvataggio a remi (pattino, moscone o similare) di colore rosso, idonea a svolgere il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati ed il nome della struttura balneare, in condizioni di perfetta efficienza, armata ed equipaggiata con le seguenti dotazioni:

- a. remi;
- b. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- c. un mezzo marinaio o gaffa;
- d. cavetto a festoni.

Durante l'orario di apertura per la balneazione, tale unità deve essere posizionata in prossimità di ciascuna postazione di salvataggio, comunque a non più di 10 metri dalla stessa, sulla battigia pronta all'uso.

Inoltre la stessa non deve essere, in nessun caso, destinata ad altro impiego.

7.9 È facoltà del concessionario, singolo o associato, posizionare presso la postazione di salvataggio, quale mezzo integrativo ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, una moto d'acqua o unità a motore con propulsione ad idrogetto o elica protetta, con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvataggio le seguenti informazioni:

- la matricola dell'unità
- generalità, recapiti e contatti (telefono mobile) del conduttore abilitato;
- copia della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità che, oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate.

Resta fermo l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego dell'unità a idrogetto/moto d'acqua per il salvataggio solo utile integrazione all'unità di salvataggio di cui al comma 7.8.

Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. l'unità dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati, su sfondo di colore rosso e non deve in nessun caso essere destinata ad altri usi;

- b. il conduttore della moto d'acqua/unità a idrogetto deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità;
- c. a bordo dell'unità, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvataggio;
- d. durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvataggio dovranno indossare dotazioni individuali di sicurezza (idonea cintura di salvataggio, calzari in neoprene e casco protettivo), indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- e. il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- f. il mezzo deve essere provvisto di idonea barella di salvataggio assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto, come previsto dalla normativa vigente. Il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
- g. la moto d'acqua dovrà essere munita di un "rescue can" ("baywatch") o "rescue tube";
- h. l'unità dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- i. la moto d'acqua deve essere dotata di dispositivo di retromarcia, pinne, coltello, cima di traino con moschettoni, stacco di massa di scorta, torcia stagna, fischietto, strumento di segnalazione sonora;
- j. apparato radio di comunicazione VHF marino, con obbligo di licenza di esercizio per apparati radioelettrici VHF e per ogni utilizzatore del possesso del certificato limitato di radiotelefonista senza esami RTF;
- k. la moto d'acqua/unità deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvataggio cui è unicamente destinata.

Durante l'orario di balneazione, può stazionare in prossimità della battigia o nella zona di mare riservata alla balneazione tramite ancorotto oppure collegata a un corpo morto, da rimuovere a fine stagione balneare;

- l. sull'arenile è vietato effettuare qualsiasi operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo.

Rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti la scelta del mezzo ritenuto più idoneo a ottimizzare la prestazione d'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza del pericolante, caratteristica del luogo, etc.). In caso di intervento, chi opera deve procedere con la cautela e il buon senso dettati dalle circostanze, mantenendo l'opportuna distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di

recare pregiudizio alla sicurezza e alla tutela della pubblica incolumità.

7.10 Eventuali dotazioni aggiuntive da destinare al servizio di salvataggio, rispetto a quanto sopra riportato, dovranno essere specificate nei Piani di salvataggio. Le stesse devono essere regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione, utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, e infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, per tutta la durata dell'intervento.

7.11 In aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 7.8, nell'espletamento del servizio di salvataggio è data facoltà di utilizzare una tavola "Stand Up Paddle rescue", (così detta "SUP Rescue"), la quale deve:

- essere adibita all'attività di salvataggio, in via esclusiva, per tale destinazione;
- di colore rosso (dotato di apposito remo) e recante, ben visibile, la scritta bianca "SALVATAGGIO"; il mezzo deve essere mantenuto in perfetta efficienza e posizionato in prossimità della battigia pronto all'uso cui è destinato;
- il conduttore presente a bordo deve obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio di tipo approvato indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- essere utilizzata da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l'uso.

Rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione d'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza del pericolante, caratteristica del luogo, etc.).

L'impiego di tale mezzo deve avvenire secondo il criterio della massima prudenza e responsabilità, senza mai compromettere l'incolumità dei bagnanti presenti.

7.12 Tra due postazioni di salvataggio, a circa 75 metri dalle stesse, dovrà essere, altresì, presente un salvagente anulare, conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, posizionato sulla battigia in posizione idonea ad assicurare il pronto e funzionale impiego, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio.

7.13 In aggiunta al servizio di salvataggio obbligatorio, è facoltà dei concessionari/responsabili del servizio di salvataggio/Comuni integrare il sistema con un ulteriore servizio di salvataggio aggiuntivo e indipendente composto da unità cinofile abilitate al salvamento, ovvero costituito da cane di salvataggio e conduttore, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale

Marittimo di Caorle, al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio.

In tal caso, il cane di salvataggio deve essere munito della prevista abilitazione, rilasciata da uno degli Enti individuati dalla legge, nonché di tutti i certificati sanitari previsti dalla stessa. Il conduttore deve essere in possesso di apposito brevetto per unità cinofile e del brevetto di bagnino di salvataggio/assistente bagnanti in corso di validità.

Tale integrazione è consentita, previ accordi con i concessionari delle strutture balneari e nel rispetto delle Ordinanze balneari e Regolamento dell'uso del demanio marittimo emanati dai Comuni competenti, presso le spiagge dove è istituito il servizio ordinario di salvataggio.

Presso le spiagge prive del servizio di salvataggio, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvataggio con conduttore è consentita nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dai Comuni competenti.

Articolo 8

Disciplina della pesca

- 8.1 Nel periodo compreso dal 01 maggio al 30 settembre, entro i 500 metri dalla costa, nelle 24 ore, **è vietato** l'esercizio di qualunque tipo di pesca, da terra e con mezzi nautici, anche subacquea.
- 8.2 La pesca è, altresì, sempre vietata nello specchio acqueo all'interno della Laguna del Mort.
- 8.3 In deroga al comma 8.1, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna o lenza da spiaggia, moli, pennelli o scogliere, nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 20:00 e le ore 08:00 (comunque, da 30 minuti prima a 30 minuti dopo rispettivamente l'orario di inizio e fine dell'orario di balneazione qualora diversamente stabilito dal Comune competente), a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e che nel raggio di potenziale azione dell'attrezzo da pesca, e comunque mai se le acque limitrofe siano frequentate da bagnanti per un raggio di 300 (trecento) metri.

In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti, l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.

Fuori dal predetto periodo notturno, non dovranno permanere all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione, né sulla spiaggia, né sulle opere di difesa costiera, attrezzature utilizzate per la pesca.

- 8.4 L'esercizio della pesca subacquea è regolamentato dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del Regolamento della pesca, approvato con D.P.R. 02/10/1968, n. 1639 e ss.mm.ii.

In particolare, è sempre vietata la pesca subacquea:

- a. nell'ambito dei porti e degli approdi del Circondario Marittimo di Caorle e a

distanza inferiore a 100 (cento) metri dalle opere foranee degli stessi;

- b. nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate dai bagnanti, fino a una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa;
- c. nello specchio acqueo a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
- d. dal tramonto al sorgere del sole.

È vietato attraversare le acque riservate alla balneazione con arma subacquea carica. Durante l'attraversamento della fascia di balneazione l'asta dovrà risultare disinserita ed esterna al fucile ed essere caricata ad una distanza di almeno 500 metri dalla costa. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di 16 anni.

La pesca subacquea a carattere sportivo è consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Chiunque esercita attività subacquee deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

- 8.5 È vietato praticare la pesca sportiva da unità nelle foci dei fiumi e canali e per un raggio di 200 metri dalle stesse.
- 8.6 Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con apposita Ordinanza dell'Autorità Marittima e comunale.

Articolo 9

Piattaforme galleggianti e giochi d'acqua

- 9.1 I gestori delle piattaforme galleggianti, dei giochi acquatici e dei parchi giochi acquatici, posizionati nella zona riservata ai bagnanti, devono:
 - a. ottenere idonea autorizzazione dall'Ente locale;
 - b. essere in possesso di scheda tecnica del gioco, con valutazione dei rischi;
 - c. segnalare i vertici delle proprie strutture in orari notturni, mediante luce bianca o rossa, visibile a 360°;
 - d. riportare in maniera chiara e ben visibile il divieto assoluto di tuffarsi da tali strutture e di praticarvi attività di immersione;
 - e. integrare opportunamente il servizio di salvataggio in maniera tale da assicurare la costante vigilanza sulle strutture installate e un pronto intervento in caso di necessità.
- 9.2 I gestori dei parchi giochi acquatici devono adottare un adeguato "Piano di salvataggio", che deve essere trasmesso anche all'Autorità Marittima almeno 15 giorni prima dall'installazione.

Articolo 10

Disciplina delle attività subacquee

- 10.1 Nelle ore diurne, i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore. Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
- 10.2 I subacquei devono comunque rispettare le disposizioni dettagliate contenute nell'Ordinanza recante "Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico- diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica" vigente di questo Ufficio Circondariale Marittimo

Articolo 11

Disciplina dei corridoi di transito per unità a vela e a motore

- 11.1 Nelle zone riservate alla balneazione, durante la stagione balneare e durante le aperture extra-stagionali, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo di qualunque unità a motore e a vela (compresi gli scooter acquatici, windsurf) deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di transito.
- 11.2 I corridoi di transito devono avere i seguenti requisiti:
- a. larghezza (fronte mare) compresa tra 20 metri e 30 metri;
 - b. lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare riservata ai bagnanti, pari a 500 metri;
 - c. delimitazione perpendicolare alla costa, costituita da due file di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervallo non inferiore a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione:

ATTENZIONE!

Corridoio riservato alla navigazione – divieto di balneazione

La suddetta dicitura deve essere tradotta anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco).

- 11.3 Chi installa un corridoio di transito deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.
- 11.4 L'installazione di corridoi di transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione civica competente per territorio, alla quale è demandata la

determinazione del numero e della posizione degli stessi, o prevista dai progetti esecutivi dei settori del Piano Particolareggiato dell'Arenile, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 11.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.

- 11.5 Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.
- 11.6 Le unità a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a 3 nodi.
- 11.7 Il corridoio di lancio è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è vietata la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. È, altresì, vietato il transito di kitesurf.
- 11.8 Le unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri devono effettuare le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto delle previsioni normative dettate dalla vigente Ordinanza emanata da questa Autorità Marittima.
- 11.9 In deroga a quanto previsto dal comma 11.7, è consentito l'ormeggio mediante il posizionamento di gavitelli all'interno del corridoio di lancio in prossimità dei lati, se autorizzato da parte dell'Amministrazione Comunale con rilascio di titolo demaniale marittimo o previsto dal Piano Particolareggiato dell'Arenile. L'ormeggio non deve in alcun modo interferire o ridurre l'operatività del corridoio stesso. Il proprietario dell'unità da diporto, in concorso con il concessionario, è tenuto a garantire la sicurezza dell'ormeggio anche in caso di condizioni meteo-marine avverse, prevedendo eventualmente l'allontanamento dell'unità.
- 11.10 I predetti corridoi di transito dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare dal concessionario, ovvero alla chiusura della struttura balneare, dandone comunicazione dall'Autorità marittima locale.

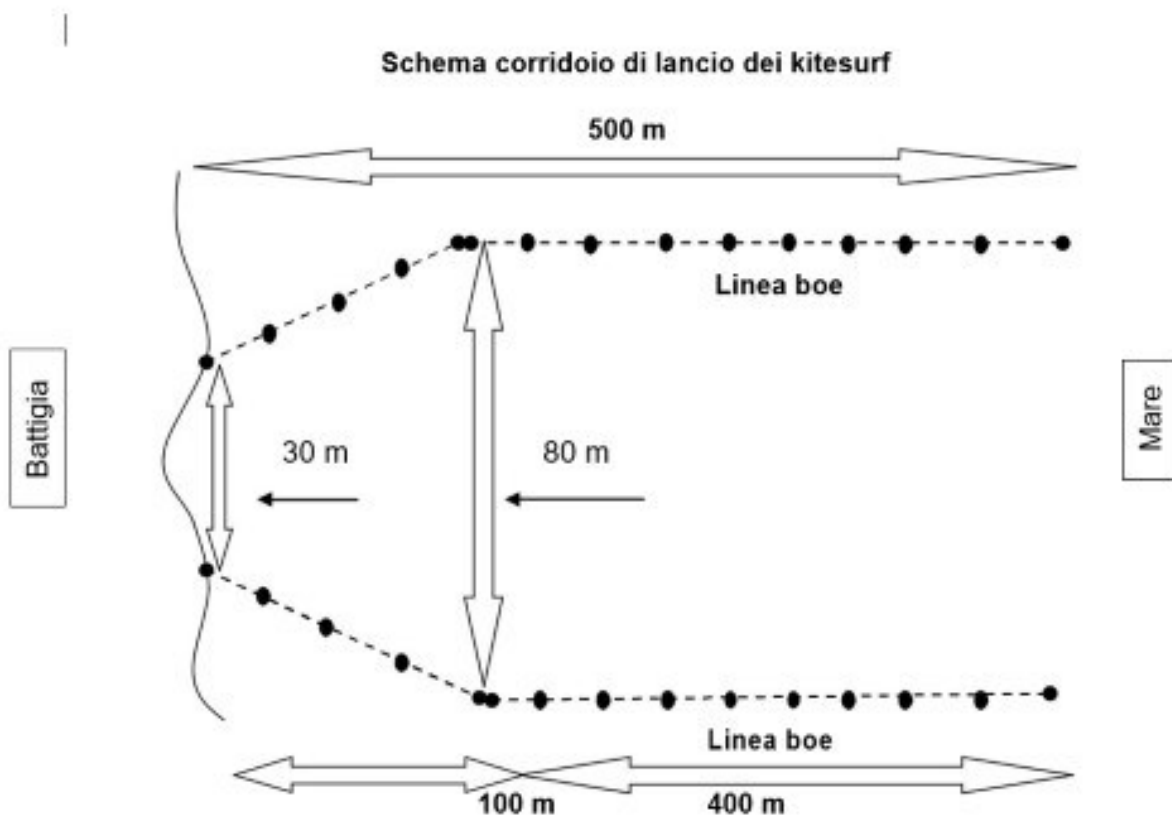
Articolo 12

Disciplina dei corridoi di transito per kitesurf

- 12.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare e durante le aperture extra-stagionali, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo dei kitesurf deve avvenire esclusivamente all'interno di dedicati corridoi di transito.
- 12.2 I corridoi per kitesurf devono avere i seguenti requisiti:
 - a. larghezza (fronte mare) minima 30 metri ad allargarsi fino a raggiungere una ampiezza di 80 metri alla distanza dalla costa di 100 metri;
 - b. lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare riservata ai bagnanti pari a 500 metri;
 - c. delimitazione laterale perpendicolare alla costa, fino ad una distanza di 500 metri, con due file di boe di colore arancione, distanziate ad intervalli di 20 metri; i corpi dalla battigia morti delle boe devono essere collegati fra loro sul

fondo mediante una cima non galleggiante;

- d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sulle boe esterne di delimitazione; al fine di agevolare l'individuazione del corridoio per il rientro in spiaggia, le dette boe terminali dovranno avere un diametro di 80 cm;
- e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione: "ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALL'ATTIVITÀ DI KITESURF – DIVIETO DI BALNEAZIONE". La suddetta dicitura deve essere tradotta anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco).



- 12.3 Chi installa un corridoio di transito per kitesurf deve provvedere a curare, per tutta la durata della stagione balneare, che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.
- 12.4 L'installazione di corridoi di transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione civica competente per territorio, alla quale è demandata la determinazione del numero e della posizione degli stessi, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 12.2, o prevista dai progetti esecutivi dei settori del Piano Particolareggiato dell'Arenile, e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.

- 12.5 Il corridoio di transito per kitesurf è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è vietata la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. È, altresì, vietata la navigazione di qualunque tipo di unità a remi, a motore e/o a vela, sci nautico, acquascooter/moto d'acqua, traino galleggianti e paracadutismo ascensionale.
- 12.6 I predetti corridoi di transito dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare dal concessionario, ovvero alla chiusura della struttura balneare, dandone comunicazione dall'Autorità marittima locale.

Articolo 13

Disciplina della locazione e noleggio delle unità da diporto

Le attività di noleggio e locazione delle unità da diporto sono disciplinate dalla vigente Ordinanza recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Caorle" di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 14

Disciplina della navigazione di piccoli natanti da diporto

La navigazione dei piccoli natanti e attività di carattere ludico- diportistiche locali è disciplinata dalla vigente Ordinanza recante "Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Caorle" di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Articolo 15

Pubblicità dell'Ordinanza

La presente Ordinanza dovrà essere esposta, a cura di tutti i titolari/gestori di attività ricettive, di campeggi, colonie marine, concessionari delle strutture balneari, etc. situati nel Circondario Marittimo, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto.

La presente Ordinanza, che per facilità di lettura viene inoltre divulgata completa delle modifiche ed integrazioni, sarà pubblicata all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, agli albi dei Comuni costieri e pubblicata sul nuovo sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale alla sezione "Ordinanze".

Articolo 15 bis

Deroghe

Su motivata e documentata richiesta, e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Autorità marittima potrà concedere deroghe alle disposizioni dettate con la presente

Ordinanza.

Articolo 16

Disposizioni finali

- 16.1 È fatto obbligo a chiunque osservare la presente Ordinanza.
- Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
- L'inosservanza della stessa, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, in ragione della fattispecie violata, sarà punita a norma:
- a. degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - b. degli articoli dal 53 e ss. del D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
 - c. degli articoli 2 e dal 6 al 12 del Capo II del D.lgs. 4 del 09.01.2012;
 - d. degli articoli 650 e 673 del Codice Penale.
- 16.2 Si fa espresso ed integrale rinvio ai provvedimenti comunali per ciò che concerne la disciplina e le prescrizioni ivi dettate ai fini gestionali e per ogni più ampio riferimento inerente all'uso delle spiagge, rientranti nelle strutture balneari o nei tratti destinati alla libera fruizione.
- 16.3 La presente Ordinanza (testo coordinato) entra in vigore immediatamente e abroga ogni precedente provvedimento con essa non compatibile.

F.to
IL COMANDANTE
TV (CP) Sofia BERTO



Allegato N. 1 – Ordinanza di Sicurezza Balneare



NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE E PER LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI

NUMERO BLU EMERGENZA IN MARE	1530 (H24)
NUMERO UNICO DI EMERGENZA (N.U.E.)	112
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA IX° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (H24) tel. 041/2405711 (H24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAORLE	CANALE 16 VHF/FM tel. 0421/210290 – 0421/211630
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI BIBIONE	tel. 0431/430893
SOCCORSO SANITARIO	118
VIGILI DEL FUOCO	115
CARABINIERI	112
GUARDIA DI FINANZA	117
POLIZIA LOCALE DI CAORLE	tel. 0421/81345
POLIZIA LOCALE DI BIBIONE	tel. 0431/444481
POLIZIA LOCALE DI ERACLEA	tel. 0421/234350
POLIZIA LOCALE DI JESOLO	tel. 0421359190
COMUNE DI CAORLE	tel. 0421/219111
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	tel. 0431/516311
COMUNE DI ERACLEA	tel. 0421/234111
COMUNE DI JESOLO	tel. 0421/359111

Allegato N. 2 – Ordinanza di Sicurezza Balneare

PIANO DI SALVATAGGIO **STAGIONE BALNEARE ANNO ____**

Timbro società di salvataggio operante

Committente:

IN FORMA SINGOLA	Titolare di struttura balneare (per spiagge in concessione):		
	Amministrazione civica (per spiagge libere):		
	Società direttamente esercente il servizio di salvataggio		
IN FORMA COLLETTIVA	In caso di Piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per i quali si svolge l'attività:	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		...	

RELAZIONE PER IL SALVATAGGIO A MARE **STAGIONE BALNEARE ANNO ____**

Torretta N. ____	Estensione fronte mare sul quale è assicurato il servizio di salvataggio	Posizione (coordinate geografiche DATUM WGS '84)	Lat. _____
	____ metri		Long. _____

Torretta N. ____	Estensione fronte mare sul quale è assicurato il servizio di salvataggio	Posizione (coordinate geografiche DATUM WGS '84)	Lat. _____
	____ metri		Long. _____

Torretta N. ____	Estensione fronte mare sul quale è assicurato il servizio di salvataggio	Posizione (coordinate geografiche DATUM WGS '84)	Lat. _____
	____ metri		Long. _____

Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il servizio di salvataggio (allegare documenti di bordo)			
N.	Tipo	VHF	estremi assicurazione polizza N. ____ dal / / al / /
1		Si/No	
2			
3			
...			

Indicare mezzo principale ed eventuali mezzi aggiuntivi.

Ulteriori informazioni	
Presenza locale infermeria	SI/NO (indicazione in planimetria) Contatto Responsabile tel. _____
Presenza D.A.E.	SI/NO (indicazione in planimetria)
Unità cinofile	SI/NO

Assistenti bagnanti impiegati (allegare titoli abilitativi in corso di validità)		
N.	generalità	brevetti (non tutti obbligatori)
1	Nome: _____ Cognome: _____ Data nascita: _____ Luogo nascita: _____ Contatto telefonico: _____ _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA N. _____ Data scadenza: __/__/__
		Patente Nautica N. _____ Rilasciata da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
		Attestato corso B.L.S. – B.L.S.D. N. _____ Rilasciato da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
		Attestato formazione uso acquascooter per salvataggio Rilasciato da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
		Patentino RTF N. _____ Rilasciato da: _____ Data rilascio: __/__/__ Data scadenza: __/__/__
		Brevetto per conduttore unità cinofile n. _____ data rilascio: _____ data scadenza: _____

Generalità referente del servizio di salvataggio
Nome e cognome: _____ _____ Data nascita: _____ _____ Luogo nascita: _____ _____ Contatti telefonici (fisso e mobile): _____ _____

N.B. La relazione e l'allegata planimetria devono contenere le informazioni minime di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

FIRMA DEL COMPILATORE

VISTO DELL'AUTORITÀ MARITTIMA



Allegato N. 3 – Ordinanza di Sicurezza Balneare



All'Ufficio Circondariale Marittimo
Guardia Costiera di Caorle

Tel.0421/210290

E-mail: caorle@guardiacostiera.it; uccaorle@mit.gov.it

PEC: cp-caorle@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

Data evento: _____ ora evento: _____
Struttura balneare: _____
Spiaggia libera: _____
Comune: _____ Via/Piazza: _____
Torretta n° _____
Tipo evento: _____

Luogo intervento:	☐ spiaggia	☐ scogliera	☐ mare (distanza dalla battigia: ____ m)
Condizioni meteo:	☐ cattivo	☐ buono	☐ variabile tendente al miglioramento ☐ variabile tendente al peggioramento

Stato del mare:	☐ calmo	☐ poco mosso	☐ mosso	☐ agitato
Vento:	☐ assente	☐ debole	☐ forte	

☐ bandiera verde issata
☐ bandiera gialla issata
☐ bandiera rossa issata

☐ nessuna bandiera issata

Dati eventualmente disponibili, relativi all'assistito:

☐ M ☐ F

Comune: _____ età: _____

Stato (per stranieri): _____

CAUSA INCIDENTE

☐ ustione da medusa	☐ mal di testa	☐ vomito	☐ trauma _____
☐ puntura di pesce	☐ dolore al torace	☐ crisi di panico	☐ annegamento
☐ puntura di insetto	☐ dolore all'addome	☐ emorragia	☐ svenimento
☐ ferita da _____	☐ congestione	☐ convulsioni	☐ altro _____
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	☐ nessuna	☐ 118	☐ Guardia Costiera
			☐ altro _____

Particolari da segnalare ed azioni intraprese: _____

Assistente bagnanti (compilatore): (Nome e cognome) _____

Telefono: _____ Firma: _____

Organizzatore responsabile servizio di salvataggio: (nome e cognome) _____
firma _____

N.B. la presente scheda, debitamente compilata, deve essere fatta pervenire, **entro 24 ore dall'evento** all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.